



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2017

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: De Leo Ciro nato Napoli il 26/01/1956 matr. 11466 c.f. **DLECRI56A26F839A**

Oggetto della spesa: differenze retributive, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

A mezzo di posta elettronica il Servizio Scansione Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 6268//2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 07/09/2016.

Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto dal dipendente De Leo Ciro, teso alla richiesta che venisse dichiarata la nullità della sanzione disciplinare con condanna dell'Amministrazione a versare in suo favore la somma trattenuta a seguito dell'irrogazione della sanzione, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del predetto ricorrente di € 13.382,88, somma trattenuta a seguito dell'irrogazione della sanzione, nonché all'integrale ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.800,00 oltre accessori.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 622659 del 23/09/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 43156 del 20/01/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli interessi da applicare alla sentenza in parola.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16/11/2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, allega alla presente scheda, relazione concernente il giudizio in argomento.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 6268//2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 07/09/2016;

Paul



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)
€ 20.729,85

TOTALE DEBITO

Sig. **De Leo** **Ciro** matr. 11466

Differenze retributive	€ 13.382,88
Oneri riflessi	€ 3.583,01
IRAP	€ 1.137,54
Spese di giudizio	€ 2.626,42

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Sentenza n. 6268//2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 07/09/2016;
- Nota del 22/02/2017 della U.O.D.04
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 22/02/2017

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 7-9-2016 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a n. 27662/2015 lavoro vertente

TRA

DE LEO **Ciro** elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Eduardo de Filippo 8 presso lo studio dell'avvocato Paola Esposito da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli atti
ricorrente

CONTRO

Regione Campania in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Luca 81, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio;

resistente

Avente ad **OGGETTO**: la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in data 21 luglio 2015

Sulle seguenti **CONCLUSIONI**: come in atti e verbali di causa.

Motivi in fatto ed in diritto

Con il ricorso depositato in data 6 aprile 2016 il ricorrente esponeva:
di essere dipendente della convenuta amministrazione a far data dal 1 settembre 1986 con la qualifica di funzionario amministrativo, e di essere incardinato presso l'Ufficio Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
che, in data 31 agosto 2015, l'amministrazione aveva inviato una comunicazione di avvio di procedimento disciplinare a firma del dirigente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, notificando, però, la raccomandata presso un indirizzo ove il ricorrente non risiedeva più;
che l'amministrazione regionale era al corrente del cambio di residenza, poiché il ricorrente



l'aveva resa edotta tramite comunicazione assunta al protocollo in data 25 settembre 2014;

che, pertanto, l'amministrazione provvedeva successivamente a trasmettere la nota del 31 agosto 2015 presso il nuovo indirizzo del dipendente. Nella nota si contestava che, all'esito di attività ispettiva posta in essere dagli uffici regionali, con nota del 10 luglio 2015 era risultato che il ricorrente, in qualità di componente di organi di controllo di società, avrebbe percepito compensi per detti incarichi esterni imputabili agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione all'uopo necessaria dall'amministrazione datrice di lavoro; con la medesima nota l'amministrazione fissava al 24 settembre 2015 la data di audizione. In sede di contraddittorio, il ricorrente eccepiva la tardività della contestazione chiedendo l'archiviazione del procedimento disciplinare, evidenziando come la prima nota inviata dall'amministrazione e mai recepita indicava l'8 settembre quale data per l'audizione. In più, il ricorrente adduceva che tale data non avrebbe rispettato il termine dilatorio di quaranta giorni indicato al comma quarto dell'art. 55 TU Pubblico impiego;

che l'amministrazione in ogni caso concludeva il procedimento disciplinare con disposizione dirigenziale prot. 0654786 del 1 ottobre 2015, con cui irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per centoventi giorni – dovendosi così intendere l'errore nella traslitterazione della cifra correttamente indicata.

Pertanto, il ricorrente depositava l'odierno ricorso, con cui chiede venisse dichiarata la nullità della sanzione disciplinare notificata cinquantadue giorni dopo la conoscenza del fatto e non già quaranta giorni dopo così come richiesto dalla legge. In via subordinata, il ricorrente chiede altresì venga dichiarata la nullità della sanzione per decadenza dall'esercizio del potere disciplinare, stante l'inutile decorrenza del termine per la definizione del procedimento, una volta che il *dies a quo*, da individuarsi nella data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, non sarebbe da fissarsi al 10 luglio 2015 bensì in data antecedente, come dimostrerebbe la corrispondenza intercorsa tra l'ufficio provvedimenti disciplinari e l'ufficio incarichi esterni, da cui risulterebbe evidente che l'amministrazione era a conoscenza dei fatti già dal 22 maggio 2015, per cui risulterebbe superato il termine di centoventi giorni stabilito per legge. Inoltre, parte ricorrente eccepisce l'incompetenza dell'organo emanante la sanzione, poiché la legge impone che quando la sanzione risulti superiore alla sospensione fino a dieci giorni, la stessa debba essere emanata dal responsabile della struttura in cui il dipendente è incardinato. In ogni caso, il De Leo evidenzia la sproporzione tra la sanzione e l'irregolarità contestata, una volta che, tra l'altro, in data 20 marzo 2012 il Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Campania aveva provveduto ad emettere la necessaria autorizzazione allo svolgimento di attività esterne, autorizzazione che, in base a quanto addotto dal ricorrente, è da



intendersi non solo *pro futuro*, ma anche di ratifica delle attività già svolte, considerata la dichiarata assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra l'attività svolta dal ricorrente e la Regione Campania.

Tutto ciò considerato, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la nullità della sanzione disciplinare e che l'amministrazione venisse condannata a versare in suo favore la somma di 13.382,88 euro trattenuta a seguito dell'irrogazione della sanzione, nonché all'integrale ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore.

Si costituiva l'amministrazione resistente, che contestava la ricostruzione operata dal ricorrente. In particolare, evidenziava come in ordine alle censure mosse dal ricorrente in ordine all'intempestività della contestazione, è da rilevarsi come solo in data 10/7/2015 sia stato soddisfatto il requisito della piena conoscenza. In base a quanto addotto dall'amministrazione, infatti, le note del 22 maggio e del 3 giugno non possono essere individuate dal ricorrente quali *dies a quo* per la contestazione disciplinare, consistendo le stesse in mero indizio di attività, richiedenti approfondite indagini istruttorie propedeutiche al corretto avvio del procedimento disciplinare. Ciò sarebbe tanto più dimostrato dal fatto che la nota del 3 giugno veniva indirizzata all'U.P.D. solo per conoscenza, mentre solo quella del 10 luglio veniva indirizzata all'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, valendo, dunque, quale formale segnalazione di illecito.

Parimenti, l'amministrazione reputa non meritevole di accoglimento la contestazione del ricorrente in ordine alla tardività della notifica della sanzione, inizialmente inviata presso un indirizzo diverso, dall'attuale residenza del De Leo. Infatti, la Regione evidenzia come a fronte del nuovo invio presso l'effettiva residenza del ricorrente, si sia altresì provveduto a fissare un nuovo termine per poter garantire al ricorrente l'esercizio del proprio diritto di difesa, differendo l'incontro già fissato all'8 settembre 2015 al 24 settembre. In più, la resistente evidenzia come il ricorrente abbia comunicato il cambio di residenza esclusivamente agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, e non già alla Direzione Generale per le Risorse umane, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento n. 12/2011.

La Regione Campania ritiene sia altresì da rigettare l'eccezione formulata da parte ricorrente in ordine all'incompetenza in materia disciplinare dell'organo procedente. In base a quanto addotto dall'amministrazione, l'U.P.D. avrebbe piena legittimazione ad agire sia laddove sia stato compulsato dall'Ufficio cui il dipendente è assegnato sia quando abbia appreso *aliunde* la notizia del fatto, e proprio in tale seconda ipotesi ricadrebbe la fattispecie *de qua*, laddove l'ufficio competente *ratione materiae* – l'U.O.D 05, deputata al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi esterni – avrebbe agito sulla scorta di una segnalazione della U.O.D.



09. Vieppiù che, secondo la resistente, in materia non sarebbe potuta essere competente l'Ufficio di appartenenza, in quanto Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente, in omaggio al principio di separazione tra politica ed amministrazione. Invero, non sarebbe corretta l'interpretazione offerta dal ricorrente ove si afferma che sarebbe stata necessario l'intervento del responsabile della struttura nel quale il dipendente è incardinato, poiché il nuovo d. lgs 150/2009 in materia non prevede più che l'avvio del procedimento possa avvenire solo a seguito della segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora. La Regione evidenzia, sempre in ordine ai presunti vizi procedurali della sanzione irrogata al De Leo, come l'U.P.D. possa irrogare anche sanzioni di minore gravità, non essendogli tale possibilità preclusa dalla legge.

In ordine alla presunta sproporzionalità della sanzione, l'amministrazione evidenzia come la sospensione si sia resa necessaria in ragione della non saltuarietà ed occasionalità della prestazione esterna fornita dal dipendente, nonché dalla cospicuità dei compensi percepiti, che eccedevano il 60% del valore massimo della retribuzione di P.O. del dipendente ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del CCDI 2001 come modificato nella seduta di concertazione del 21/10/2008 della disciplina delle posizioni organizzative.

A nulla vale, infatti, in base alla ricostruzione operata dalla resistente, l'autorizzazione del Capo del Gabinetto allegata dal ricorrente, risultando la stessa generica e postuma e dunque non idonea a coprire l'intero periodo di svolgimento delle attività svolte, risultando questa, pertanto, un'autorizzazione "in bianco", sfornita della necessaria indicazione degli specifici incarichi e dei precisi periodi di svolgimento, in contrasto con quanto disposto dal Disciplinare approvato con D.g.r.c. n. 112/2007 all'articolo 11, ove si prevede che, in caso di svolgimento di incarichi esterni, il dipendente è tenuto ad indicare modalità di espletamento dell'incarico, nonché quantificazione della durata, il tempo del lavoro richiesto ed il compenso, al fine di consentire all'amministrazione una consapevole e piena valutazione della compatibilità di dette attività con quelle d'ufficio. Vieppiù che la sanzione irrogata è inferiore a quella immediatamente precedente alla massima sanzione espulsiva, ovvero la sospensione dal servizio per sei mesi, rivelandosi a detta della convenuta amministrazione equa e proporzionale.

All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che decideva dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il ricorso va accolto nei termini di cui alla motivazione che segue.

Sono da rigettare le eccezioni preliminari relative alla tempestività della notifica ed alla competenza dell'organo emanante: sul punto sono da accogliersi le osservazioni della convenuta amministrazione.



Sentenza n. 6268/2016 pubbl. il 07/09/2016
RG n. 27662/2015

Invero, non pare doversi far decorrere il *dies a quo* del termine dilatorio fissato dalla legge tra la notizia del fatto all'irrogazione della sanzione da una data diversa del 10 luglio 2015. La fase precedente, infatti, è da intendersi come mera fase istruttoria ed interlocutoria, e pertanto non computabile ai fini della decorrenza dei termini. Sul punto è d'uopo richiamare la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, che nell'analizzare la portata dell'art. 55 bis comma 4 del TU Pubblico impiego, si interroga su se la norma suddetta, laddove parla di prima acquisizione "anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora", si riferisca all'acquisizione della notizia da parte d'un qualsiasi ufficio dell'amministrazione o soltanto da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Secondo la Corte, invero, si ritiene di dover aderire alla seconda ipotesi ricostruttiva, vuoi perché il dato letterale richiama soltanto l'ufficio per i procedimenti disciplinari e il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, vuoi perché la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall'azione disciplinare prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l'iter deve concludersi richiede necessariamente un'individuazione certa ed oggettiva del *dies a quo*, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell'amministrazione, magari anche priva di veste formale e di protocollazione.

La contraria opinione, secondo la Corte, collide con la ratio della fissazione d'un termine finale entro cui concludere il procedimento, che è quella di far sì che il dipendente non vi resti assoggettato per un tempo indefinito.

Ciò significa che, se esigenze di certezza sono a base della tutela del dipendente, le medesime esigenze vanno rispettate, per irrinunciabile simmetria, anche avuto riguardo alla posizione dell'amministrazione, il che non può avvenire se non individuando in modo certo ed oggettivamente verificabile il *dies a quo* da cui far decorrere il termine in discorso. Né va trascurato che il valore costituzionale di regole che assicurino il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) risulterebbe vulnerato da un'interpretazione che lasciasse nel vago il *dies a quo* del procedimento, rimettendolo - in ipotesi - anche a notizie informali o comunque pervenute ad uffici periferici di amministrazioni di grandi dimensioni.

Dunque, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 4°, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/2001, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è



pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora" (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenza 14 ottobre 2015, n. 20733).

Né pare potersi riscontrare un illecito della Regione tale da comportare la nullità della sanzione nell'invio del provvedimento presso un indirizzo che non corrispondeva più con la residenza del ricorrente: invero, pare doversi accogliere sul punto l'osservazione dell'amministrazione, poiché, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento n. 12/2011 il ricorrente avrebbe dovuto comunicare il cambio di residenza esclusivamente alla Direzione Generale per le Risorse umane, e non già agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente. Inoltre, la fissazione di una nuova data per l'audizione non ha compreso il diritto di difesa del lavoratore sanzionato. Del pari, non appare meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza dell'U.P.D., una volta che il nuovo d. lgs 150/2009 in materia non prevede più che l'avvio del procedimento possa avvenire solo a seguito della segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora.

Merita, invece, accoglimento, la doglianza relativa alla sproporzione della sanzione irrogata al dipendente.

Per quel che concerne la competenza di questo tribunale, infatti, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, per quanto non corredata della delimitazione delle attività svolta dal De Leo con precisione, è comunque in grado di far sorgere in capo al lavoratore il diritto a svolgere l'attività di componente di organi di controllo di società, avendo, inoltre, la citata autorizzazione anche valenza retroattiva, così come si evince dal tenore letterale della stessa.

Ne risulta, pertanto, che l'autorizzazione concessa e mai revocata dall'amministrazione rende la sospensione *de qua* del tutto illegittima dal punto di vista civilistico, in quanto contraddittoria e pertanto irragionevolmente sproporzionata.

PQM

Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe indicata così decide:

- 1) Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente;
- 2) Condanna la Giunta Regionale della Regione Campania al pagamento di euro 13.382,88 euro trattenuta a seguito dell'irrogazione della sanzione, nonché all'integrale ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale del lavoratore, nonché al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in euro 1.800,00 oltre accessori;

Napoli, 7-9-2016

Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio



Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 6268/2016
Dip. DE LEO CIRO
Avv. PAOLA ESPOSITO

Diritti e onorari			1.800,00
spese generali	15,00%	1.800,00	<u>270,00</u>
			2.070,00
CPA	4%	2.070,00	<u>82,80</u>
			2.152,80
IVA	22%	2.152,80	473,62
TOTALE FATTURA			2.626,42

